

PROC. UN. 50-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer

Presidente

dott.ssa Cristina Longhi

Giudice

dott. Thomas Fleischmann

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

**dal**

Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Federica Iovene (N. 26/2026 CCPM N. 673/2026 R.G.N.C.R.)

*parte ricorrente*

**nei confronti di**

**GSZ S.r.l. – C.F./P.IVA 02956210211, con sede legale in Bolzano (BZ), Corso Italia 27 – CAP 39100**

*parte resistente*

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- Il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di GSZ srl;



- fissata udienza *ex art.* 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art.* 40, co. 6, C.C.I.I.; la convenuta si è costituita con memoria d.d. 22.09.2026 si è rimessa alla decisione del Tribunale in merito alla sussistenza dei presupposti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società GSZ s.r.l.; all'udienza d.d. 30.09.2026 il Pubblico Ministero ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e parte convenuta ha confermato di rimettersi;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025);
- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla lettura della bozza di bilancio più recente a disposizione, al 31.12.2024 (cfr. memoria della convenuta d.d. 22.09.2026, doc. 14), che indica un patrimonio netto negativo per € 5.020.993 ed una perdita di esercizio per € 5.024.794; inoltre, lo stesso bilancio evidenzia disponibilità



liquide per soli 30 euro, nonché crediti esigibili entro 12 mesi per € 123.848, a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 1.759.594;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **GSZ S.r.l. – C.F./P.IVA 02956210211, con sede legale in Bolzano (BZ), Corso Italia 27 – CAP 39100;**

**nomina**

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

**nomina**

Curatore della procedura **l'avv. Pietro Bruscia;**

**ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

**fissa**

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **17.12.2026, ore 11.00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, presso il Tribunale di Bolzano, in Bolzano, via Alto Adige n.50;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle



stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### **avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

#### **autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### **segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

#### **dispone**



che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 02/10/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Birgit Fischer

